Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 13 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . Pag. 537

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 907.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Solitaria, Sant'Antonio di Padova e Sant'Isidoro Agricola, in Fuorigrotta di Napoli. Pag. 538

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 908.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Martino, con sede in Erice (Trapani) . . Pag. 538

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 75.
Facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre l'adozione o la revoca dell'ora legale . Pag. 538

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1946.
Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1942 con il quale la Società Italiana Rivetti ed Affini (S.I.R.E.A.), anonima, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato. Pag. 538

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Terzo elenco dei Comuni in cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . Pag. 538

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimenti di notai. Pag. 539

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 539

Ministero delle finanze: Ammortamento per la quota 1946, delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula . . . . Pag. 539

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 43 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei fertilizzanti azotati . . . . . Pag. 539

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 539

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Aumento dei posti e fissazione delle prove scritte e delle sedi di esame del concorso a uditore giudiziario . . . . Pag. 540

Ministero della pubblica istruzione: Revoca del concorso-esame di Stato a 396 cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli Istituti medi inferiori, bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 . . . Pag. 540

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 13 MARZO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie emesse in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni dal 1° al 19 febbraio 1946.
(677)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il Dottor Don Ricardo Rivera Schreiber, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù, nonchè quelle di richiamo di S. E. Don Pedro Yrigoyen.

(690)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 907.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Solitaria, Sant'Antonio di Padova e Sant'Isidoro Agricola, in Fuorigrotta di Napoli.

N. 907. Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 30 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Solitaria, Sant'Antonio di Padova e Sant'Isidoro Agricola, in Fuorigrotta di Napoli, con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 908.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Martino, con sede in Erice (Trapani).

N. 908. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Martino, con sede in Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 75.

Facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre l'adozione o la revoca dell'ora legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con propri decreti, l'adozione dell'ora legale, mediante spostamento dell'ora solare, od il ripristino dell'ora solare stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1942 con il quale la Società Italiana Rivetti ed Affini (S.I.R.E.A.), anonima, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1942, con il quale la Società Italiana Rivetti ed Affini (S.I.R.E.A.), anonima, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che sono cessate le ragioni del sindacato e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda sia esonerata dal controllo conseguente al detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1942, con cui la Società Italiana Rivetti ed Affini (S.I.R.E.A.), anonima, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(663)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Terzo elenco dei Comuni in cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici;
Ritenuto che nel comune di Bari le riparazioni dei fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari e del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra nell'abitato e per la elevata percentuale dei senza tetto in rapporto alla popolazione;
Ritenuto perciò che si renda necessario consentire in detto Comune le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nel comune di Bari sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale dell'8 marzo 1946:

Bertagni Guido, notaio residente nel comune di Petronà, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Savigno, distretto notarile di Bologna.

De Michelis Marco, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Breno, distretto notarile di Brescia.

Marano Giuseppe, notaio residente nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Lucera, stesso distretto.

Borellini Francesco, notaio residente nel comune di Bella, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena.

Verganti Raniero, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Mirandola, stesso distretto.

Cornia Ferdinando, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Monfestino in Serra Mazzoni, stesso distretto.

(681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni La Falce di Giovanni, nato a Santa Teresa di Riva (provincia di Messina), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso la Regia università di Messina nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(680)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento, per la quota 1946, delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula

Si notifica che nel giorno 3 aprile 1946, alle ore 9, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 51ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(679)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 43 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei fertilizzanti azotati

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 43 del 7 marzo c. a., ha stabilito quanto appresso:

PREZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

1. — A modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 100 del Comitato prezzi Alta Italia, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 14 del 10 novembre 1945, i prezzi di vendita dal produttore per i fertilizzanti azotati nelle provincie comprese nella Liguria, Piemonte, Lombardia e Tre Venezie, vengono fissati come appresso con decorrenza dal 1° febbraio corrente anno:

solfato ammonico 20/21, L. 1200 al quintale;
nitrato di calcio 13/14, L. 960 al quintale;
nitrato di calcio 15,5, L. 1103 al quintale;
nitrato ammonico 15/16, L. 832 al quintale;
nitrato ammonico 20/21, L. 1100 al quintale;
nitrato ammonico 33/35, L. 1825 al quintale.

I suddetti prezzi si intendono per merce insaccata resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso l'imballaggio

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente in quantitativi singoli inferiori ai quintali 20 è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

2. — Nei suddetti prezzi non sono comprese le seguenti quote:

L. 15 al quintale per sovraprezzo energia invernale, come da deliberazione n. 109 del Comitato prezzi Alta Italia;

L. 3 al quintale per rimborso spese all'ente che emette i buoni di assegnazione.

3. — Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo, i Comitati provinciali dei prezzi terranno conto, oltre dell'imposta generale sull'entrata e della spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita, di una quota per calo e sfrido non superiore al 2 % e di un compenso per la distribuzione al consumo che non potrà superare L. 20 al quintale per gli enti distributori centrali e L. 65 al quintale per i distributori nelle provincie, oltre il costo dell'imballaggio.

(682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 marzo 1946 - N. 58

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,40
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	85,40
Id. 5 % 1936	97,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento dei posti e fissazione delle prove scritte e delle sedi di esame del concorso a uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, col quale è stato indetto il concorso a 200 posti di uditore giudiziario;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 902;
Visti gli articoli 32 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232 e l'art. 9 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, è aumento a 400.

Art. 2.

Le prove scritte di detto concorso avranno luogo nei giorni 13, 15, 16 e 17 aprile 1946, alle ore 8, presso le seguenti sedi di Corte di appello:
1) *Corte di appello di Roma*, per i candidati residenti in questo distretto e nei distretti di Perugia ed Aquila;
2) *Corte di appello di Bari*, per i candidati residenti nei distretti di Bari e Potenza;
3) *Corte di appello di Cagliari*, per i candidati residenti nel distretto di Cagliari;
4) *Corte di appello di Catania*, per i candidati residenti nei distretti di Catania e Messina;
5) *Corte di appello di Catanzaro*, per i candidati residenti nel distretto di Catanzaro;
6) *Corte di appello di Firenze*, per i candidati residenti nei distretti di Firenze, Bologna ed Ancona;
7) *Corte di appello di Milano*, per i candidati residenti nei distretti di Milano, Torino, Genova, Venezia, Brescia e Trieste;
8) *Corte di appello di Napoli*, per i candidati residenti nel distretto di Napoli;
9) *Corte di appello di Palermo*, per i candidati residenti nel distretto di Palermo.

Art. 3.

La sorveglianza sui concorrenti durante le prove scritte è esercitata per la sede di esame in Roma, dalla Commissione esaminatrice, giusta le norme del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 4.

Nelle sedi diverse da Roma, la vigilanza è esercitata da appositi Comitati costituiti come appresso:
1) un presidente di sezione della Corte di appello, nominato dal primo presidente;
2) un sostituto procuratore generale, nominato dal procuratore generale;
3) un magistrato in servizio al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, designato dal Ministro, sostituito, in caso di impedimento, da altro magistrato nominato dal primo presidente.
Assume la presidenza del Comitato il magistrato di grado più elevato.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria del luogo, di grado non inferiore al nono, designato dal presidente del Comitato.
Per la vigilanza sui candidati sono pure incaricati cancellieri e segretari all'uopo comandati dai capi di Corte.

Per quanto attiene alla vigilanza, alla disciplina ed alle relative sanzioni, i Comitati hanno i medesimi compiti e poteri attribuiti alla Commissione esaminatrice, a norma del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice determina l'ordine in cui dovranno seguire le quattro prove scritte e formula per tutte le sedi di esame un unico tema per ciascuna materia.
I temi, a cura della Commissione, sono trascritti in altrettanti fogli quante sono le sedi di esame.
Ciascun foglio è sottoscritto dai membri della Commissione e dal segretario.
Tutte le copie dei temi sono chiuse in altrettante buste perfettamente uguali e sigillate con cinque sigilli in ceralacca del Ministero di grazia e giustizia e firmate esteriormente, sui lembi di ciascuna, dai membri della Commissione e dal segretario.
Su ciascuna busta è indicata la materia riguardante il tema ed il giorno della prova.
Le quattro buste per ciascuna Corte di appello sono chiuse in un piego sigillato come prescritto nel comma precedente e trasmesse al primo presidente a mezzo di un magistrato designato dal Ministero.
Per la sede di esame di Roma il plico è conservato dal presidente della Commissione.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte di appello, prima dell'inizio di ciascun esame scritto, consegna la busta contenente il tema stabilito per la giornata al presidente del Comitato di vigilanza che ne darà lettura all'ora stabilita dopo averne fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Art. 7.

Nelle sedi di esame diverse da quella di Roma i pieghi sigillati contenenti i lavori sono spediti giornalmente alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite del primo presidente della Corte di appello.

Art. 8.

Per tutto ciò che non è regolato dal presente decreto si osserveranno le norme di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 6 marzo 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del concorso-esame di Stato a 396 cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli Istituti medi inferiori, bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, con il quale furono banditi i concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e i relativi esami di abilitazione all'insegnamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1943;

Decreta:

Il concorso-esame di Stato a 396 cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli Istituti medi inferiori, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, è revocato.
La relativa prova scritta è pertanto annullata.

Roma, addì 20 febbraio 1946

Il Ministro: MOLÈ

(685)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.